

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3117-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DE ROSE)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MANNINO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VIZZINI)

COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(GUNNELLA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

Nuove disposizioni sul Ministero dell'ambiente

(Già articoli 6 e 8, commi 1 e 2, del disegno di legge n. 3117, stralciati dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede legislativa, nella seduta dell'11 maggio 1989. Il disegno di legge n. 3117 è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 agosto 1988)

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-5.

.....
.....
.....

ART. 6.

*(Integrazione del Consiglio nazionale
per l'ambiente)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunta, dopo la lettera *d*), la seguente:

« *d-bis*) quattro rappresentanti della imprenditoria e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

ART. 7.

.....
.....
.....

ART. 8.

(Fondazione per l'informazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, al fine di concorrere alla più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, promuove la costituzione di una fondazione di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile, denominata « Fondazione per l'informazione ambientale », in prosieguo detta Fondazione. Scopi della Fondazione sono la promozione e la attuazione di azioni di informazione e divulgazione ambientale

di interesse collettivo, anche di intesa con il Ministero dell'ambiente, previa stipula di apposita convenzione.

2. Lo statuto della Fondazione, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dovrà prevedere che:

a) il patrimonio sia costituito esclusivamente con il conferimento di capitali da parte di enti pubblici;

b) la maggioranza dei componenti degli organi della Fondazione sia designata dal Ministro dell'ambiente e siano previsti rappresentanti di enti pubblici cointeressati alla informazione e divulgazione ambientale, delle regioni e delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) le azioni ed i servizi di informazione e divulgazione ambientale, da svolgere anche in collaborazione con regioni ed enti locali, siano di interesse nazionale;

d) sia istituito un organo di revisione e controllo della gestione amministrativa composto di tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno designato dal Ministro dell'ambiente tra i dirigenti generali dell'Amministrazione dello Stato;

e) il Consiglio dei ministri possa disporre lo scioglimento in base a motivata deliberazione;

f) la dotazione patrimoniale iniziale derivi dal conferimento da parte dello Stato di lire 12 miliardi e 500 milioni da erogare nel biennio 1989-1990 nella misura di lire 6 miliardi e 250 milioni per ciascun anno.

3.

ARTT. 9-31.

.
.
.